

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2052 del 17/04/2026
Oggetto	FE05A0110 - RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN VIA PONCHIELLI NEL COMUNE DI FERRARA (FE) ; ART. 27 DEL R.R. N. 41/2001 - RICHIEDENTE: ZORZI SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2172 del 17/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**AREA DEMANIO IDRICO**

---

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE05A0110  
RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE  
DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN VIA  
PONCHIELLI NEL COMUNE DI FERRARA (FE) – ART. 27 DEL R.R. N. 41/2001  
RICHIEDENTE: ZORZI SRL

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

**Richiamate:**

- la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 6795 del 27/04/2016 con cui è stata assentita alla ditta Zorzi srl (C.F.01546510387) il rinnovo con cambio di titolarità e variante non sostanziale della concessione di derivazione di acque sotterranee FE05A0110 ad uso industriale in Via Ponchielli nel Comune di Ferrara (FE), avente validità sino al 31/12/2025, per una portata massima di 3,33 litri/sec. ed un quantitativo totale massimo prelevabile pari a 2.791,80 mc/anno;

- la domanda di variante sostanziale della concessione FE05A0110 presentata dalla Ditta Zorzi srl per aumento del volume di prelievo annuo pari a 22.560 mc, acquisita da ARPAE in data 24/02/2017;

**Vista** la domanda di rinnovo della suddetta concessione presentata dalla ditta ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2025/205847 del 20/11/2025;

**Valutato** che la domanda di variante sostanziale rimasta inevasa deve essere assoggettata all'iter istruttorio di cui al Capo I del Titolo II del R.R. n. 41/2001 (procedura di rilascio di nuova concessione);

**Preso atto** che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 11/02/2026 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

**Dato atto** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predisporre i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016, con la quale si dispone che il parere di cui all'art. 7 del R.D. 1775/33 si ritiene assolto con l'applicazione del suddetto metodo ERA;

**Accertato** che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Indetta** in data 2/02/2026 con prot. PG/2026/20314 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi da parte delle seguenti Amministrazioni, necessari al rilascio della concessione:

- Provincia di Ferrara;
- ATERSIR;

**Acquisito** con prot. n. PG/2026/24216 del 9/02/2026 il parere favorevole di ATERSIR;

**Considerato** che essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza aver ricevuto il parere della Provincia di Ferrara, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;

**Rilevato**, sulla base della documentazione presentata che:

- il processo produttivo effettuato dallo stabilimento consiste nella ossidazione anodica di alluminio con verniciatura;

- l'incremento delle commesse verificatosi nell'anno 2016 ha determinato un significativo aumento della produzione di particolari meccanici di piccole e medie dimensioni, che necessitano un maggior numero di lavaggi, con conseguente incremento del fabbisogno di risorsa idrica da pozzo;

- a tal fine viene richiesto un volume pari a 22.560 mc/anno ad uso industriale per un portata istantanea di 3,33 l/s;

**Ritenuto**, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale in seguito all'aumento richiesto sia coerente con quanto espresso dalle linee guida di settore disponibili;

**Verificato**, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, che la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso di cui alla lettera c) (industriale) dell'art. 152, comma 1 della L. R. 3/1999 e s.m.i., i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015; ;

**Verificato** altresì che il concessionario:

- ha versato l'importo previsto di € 90 a titolo di spese di istruttoria per il rinnovo della concessione;

- risulta aver corrisposto regolarmente i canoni di concessione annuali;

- ha versato un deposito cauzionale pari a € 1.757,50, in data 19/05/2006 e la somma di € 755,05 a titolo di integrazione del deposito cauzionale in data 27/03/2026;

- ha versato in data 27/03/2026 la somma di € 2.512,55 a titolo di canone di concessione per l'anno 2026;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la variante alla concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare tecnico e nella presente determinazione;

**Dato atto:**

della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo Servizio e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR\_FEUTG\_Ingresso\_0077111\_20251211 del 10/12/2025;

della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 16/01/2026 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Per quanto precede

## **D E T E R M I N A**

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Zorzi srl (C.F.01546510387), con sede legale in Via Amilcare Ponchielli 14 nel Comune di Ferrara (FE), il rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee, codice pratica FE05A0110, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di 92 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara (FE), Via Amilcare Ponchielli 14, censito al Foglio 226, mappale 59; coordinate UTM RER X=704.913 Y=965.699, su terreno di proprietà del concessionario;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 3,33 l/s;
- volume d'acqua massimo prelevabile pari a 22.560 mc/anno;

b) **di stabilire** che la scadenza della concessione è fissata al **31/12/2035**;

c) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/03/2026, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

d) **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a € 2.512,55;

e) **di dare atto** che è stata corrisposta la somma di 755,05 € a titolo di integrazione al deposito cauzionale precedentemente costituito;

f) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

h) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

i) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

j) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

k) **di notificare** al Concessionario il presente provvedimento tramite PEC;

l) **di dare atto** che il presente provvedimento:

- è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;

- è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

m) **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

n) **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

o) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA DIRIGENTE DELL'AREA DEMANIO IDRICO

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

*firmato digitalmente*

**AREA DEMANIO IDRICO**

**ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO**  
**POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE**  
**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Zorzi srl (C.F.01546510387) codice procedimento **FE05A0110**.

**ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

La derivazione è costituita da n.1 pozzo ubicato nell'insediamento di Via Amilcare Ponchielli 14, nel Comune di Ferrara (FE). Le caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. FE05A0110
Dati catastali NCT Comune di Ferrara	Foglio 226_Mappale 59
Coordinate UTM-RER	X=704.913 Y=965.699
Anno di costruzione	<b>1973</b>
Diametro	<b>160 mm</b>
Profondità	<b>92 m</b>
Finestrature	<b>Monofalda, tratto finestrato da -72 a -86 m da p.c.</b>
Acquifero sfruttato	0620ER-DQ2-TPAPCS - "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore"
Potenza elettropompa	<b>3,5 kW</b>
Portata di esercizio	<b>3,3 l/sec</b>
Avamponzo	pozzetto interrato

**ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale (processo di ossidazione anodica di alluminio) per mc/anno **22.560** con portata massima di esercizio pari a l/s **3,3**.

**ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno **2026** è pari a **2.512,55 €**.
- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni.

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE**

- Il deposito cauzionale costituito, pari a a € **2.512,55** viene restituito/svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione;
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA**

- La concessione è assentita fino al **31/122035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**6.1 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE05A0110;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

**6.2 Dispositivo di misurazione** - Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato non sia conforme a quanto di seguito indicato), idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url [Concessioni OnLine ARPAAE](#) (istruzioni indicate alla pagina: [Portale Demanio Idrico — Arpae Emilia-Romagna](#)) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>
- Solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:
  - ARPAAE - Area Demanio Idrico sede di Ferrara PEC: [aoofe@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpae.emr.it)
  - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;
- comunicare l'eventuale sostituzione del contatore a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

**6.3 Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

**6.4 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve

essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

**6.5 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

**6.6 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**6.7 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione al fine di provvedere alla dismissione definitiva del pozzo secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

**6.8 Sub-concessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**6.9 Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

**6.10 Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

## **ART. 8 - DECADENZA**

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

#### **ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ART. 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**